

## 1. IL NUOVO STATUTO

Lo Statuto regionale è la «Costituzione della Regione», la legge che ne regola i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo Statuto della Regione Lombardia è composto da 65 articoli suddivisi in 9 Titoli.

**Tabella 1 | La struttura del nuovo Statuto della Regione Lombardia**

Titolo I - Principi generali
Titolo II - Organi della Regione
Titolo III - Attività normativa della Regione
Titolo IV - Amministrazione regionale
Titolo V - Partecipazione e strutture della sussidiarietà
Titolo VI - Finanza e programmazione economica della Regione
Titolo VII - Organi di garanzia
Titolo VIII - Approvazione e revisione dello Statuto
Titolo IX - Disposizioni finali

### **Titolo I – Principi generali**

I principi sono norme programmatiche, proclamazioni di impegni e obiettivi, che indicano aree di prioritario intervento politico. Non hanno valore vincolante dal punto di vista giuridico (come ribadito dalla Corte costituzionale), ma la Commissione garante dello Statuto (prevista dall'art. 59) potrebbe tuttavia rilevare la coerenza o meno con questi principi dei progetti di legge sottoposti al suo parere.

L'art. 1 sancisce che la Lombardia è «Regione autonoma della Repubblica italiana in armonia con la Costituzione e secondo i principi dello Statuto», mentre l'art. 2 definisce gli elementi qualificativi della Regione, tra cui:

- il riconoscimento della persona umana come fondamento della comunità regionale, la tutela e la promozione dei diritti umani;
- il diritto alla vita in ogni sua fase e la tutela della famiglia;
- il sostegno al lavoro e il riconoscimento del ruolo dell'impresa;
- la cooperazione con la Chiesa cattolica e le altre formazioni religiose riconosciute;
- il riconoscimento e la valorizzazione, in base alle tradizioni cristiane e civili, delle identità storiche, culturali e linguistiche;

- la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico.

L'art. 3 introduce la sussidiarietà come principio cui la Regione ispira la propria azione legislativa e amministrativa, riconoscendo e promuovendo il ruolo delle autonomie locali e funzionali (sussidiarietà verticale) e favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie, delle formazioni e istituzioni sociali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi (sussidiarietà orizzontale) e garantendo il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici, con le modalità stabilite dalla legge.

Con l'art. 5 la Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie funzionali come soggetti esponenziali di comunità aggregate intorno a interessi pubblici di rilevanza regionale; coordina la sua azione legislativa e amministrativa con le attività da queste svolte sul territorio e garantisce le autonomie sociali come espressione del naturale processo di aggregazione delle persone assicurando la loro partecipazione alla formazione degli indirizzi generali della politica regionale.

L'art. 10 riconosce il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica e dell'innovazione per il conseguimento degli obiettivi della Regione, impegnandola alla collaborazione e al dialogo con le università, i centri di ricerca, le comunità tecnico-scientifiche e professionali, alla valorizzazione, promozione e incentivazione dell'innovazione, degli investimenti e delle iniziative nel campo della ricerca di base e applicata, alla predisposizione di procedure e strumenti idonei ad adattare i procedimenti regionali all'esercizio responsabile del potere decisionale in materia di innovazione tecnico-scientifica.

L'art. 11 sancisce la piena uguaglianza fra uomini e donne e tutela le pari opportunità in ogni campo attraverso l'adozione di programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a promuovere la democrazia paritaria, nonché attraverso la promozione di condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza di donne e uomini negli organi elettivi e del riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo regionali e degli enti del sistema regionale (in caso di nomine o designazioni di competenza regionale).

## **Titolo II – Organi della Regione**

### **Consiglio regionale**

È formato da 80 consiglieri ed eletto a suffragio universale e diretto. Esercita la funzione legislativa, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale, esplica la funzione di controllo sull'attività della Giunta e sull'attuazione delle leggi, quella di valutazione degli effetti delle politiche

regionali, approva il Piano Regionale di Sviluppo, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo della Regione, delibera gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale e territoriale, detta con legge le norme di carattere generale inerenti alla garanzia dei diritti civili e sociali.

Organi del Consiglio regionale sono il Presidente del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza, i Gruppi consiliari, le commissioni consiliari (permanenti e speciali), le commissioni d'inchiesta.

### *Presidente della Regione*

È eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, di cui fa parte. Rappresenta la Regione, dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile, nomina e revoca i componenti della Giunta (che possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale), può nominare i sottosegretari (fino a 4) che partecipano alle sedute della Giunta anche se non ne fanno parte.

### *Giunta*

Composta dal Presidente e dagli assessori, in numero massimo di 16, è l'organo esecutivo della Regione ed esercita le sue funzioni in forma collegiale. Provvede all'attuazione del programma di governo, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, esercita l'attività di alta amministrazione per gli affari di interesse regionale, predispone annualmente il bilancio preventivo, il conto consuntivo e ogni altro atto di programmazione finanziaria, vigila sull'attività degli enti del sistema regionale.

### **Titolo III – Attività normativa della Regione**

La potestà legislativa spetta al Consiglio e non può essere delegata, mentre la potestà regolamentare è attribuita in gran parte alla Giunta, con un ruolo di controllo del Consiglio.

Le leggi regionali possono essere proposte da ciascun consigliere, dal presidente della Giunta, dal Consiglio delle autonomie locali, da almeno 5.000 elettori, da ciascun consiglio provinciale e dai consigli comunali in numero non inferiore a 5 o con popolazione complessiva di almeno 25.000 elettori.

La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli Enti locali e delle forze sociali ed economiche.

Sono considerati procedimenti legislativi speciali la legge regionale di iniziativa degli Enti locali, la legge regionale comunitaria, i Testi Unici. Sono inoltre individuati i casi in cui i testi normativi devono essere accompagnati da una relazione sull'analisi tecnico-normativa del testo e sull'impatto della regolazione proposta.

È istituito poi il Comitato paritetico di controllo e valutazione delle leggi che può proporre l'inserimento nei testi di legge di clausole valutative e l'effettuazione di missioni valutative.

#### **Titolo IV - Amministrazione regionale**

I principi generali dell'azione amministrativa sono: semplificazione (organizzativa e procedimentale); programmazione; libertà di scelta del cittadino.

Le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite gli enti dipendenti, le aziende, le agenzie e gli altri organismi istituiti e ordinati con legge regionale; ad essi sono destinate le risorse organizzative ed economiche per le proprie attività, svolte con direzione e responsabilità autonome nell'ambito degli indirizzi assegnati. Sono sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione.

#### **Titolo V - Partecipazione e strutture della sussidiarietà**

La partecipazione è assicurata attraverso l'iniziativa legislativa popolare, il diritto di petizione, l'istituto del referendum (abrogativo, consultivo, territoriale), il nuovo Consiglio delle autonomie locali (CAL).

Questo è costituito da un numero non superiore a 45 componenti, in rappresentanza degli Enti locali e delle loro organizzazioni maggiormente rappresentative, secondo i principi della rappresentatività territoriale e della equilibrata presenza dei Comuni in base alla consistenza demografica.

Esprime parere obbligatorio sul progetto di legge di bilancio e sul progetto di legge di coordinamento della finanza locale, sui progetti di legge che conferiscono in via generale agli Enti locali funzioni amministrative, sui progetti di legge che disciplinano il CAL. In caso di parere negativo, il Consiglio può discostarsene a maggioranza dei componenti.

Riunito in composizione integrata da rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali, esprime parere obbligatorio sullo Statuto, sul Programma Regionale di Sviluppo (PRS), sui piani relativi all'innovazione economica e tecnologica, all'internazionalizzazione e alla competitività. In caso di parere negativo il Consiglio e la Giunta possono discostarsi dal parere con motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati.

#### **Titolo VI - Finanza e programmazione economica della Regione**

La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio.

In quanto tale è un «contenitore» che può adeguarsi alla concreta attuazione del federalismo fiscale, quando si realizzerà.

La Regione concorre al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi della legge statale.

## **Titolo VII – Organi di garanzia**

### *Commissione garante dello Statuto*

Organo regionale autonomo e indipendente di valutazione della conformità dell'attività regionale allo Statuto, composto da 5 membri (4 eletti dal Consiglio regionale e uno dal CAL). Esprime parere sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge, su richiesta della Giunta, di 1/3 dei componenti del Consiglio regionale o della commissione consiliare competente, ovvero della maggioranza del CAL. Il Consiglio può discostarsi dal parere negativo a maggioranza assoluta dei componenti. Si pronuncia inoltre sull'ammissibilità dei referendum (finora il potere spettava all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale).

### *Difensore regionale*

Organo indipendente della Regione, con il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini singoli e associati all'interno dei procedimenti regionali. Le sue competenze sono ampliate, prevedendo anche funzioni di tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei consumatori e degli utenti.

### *Comitato regionale per le comunicazioni*

Organo indipendente di garanzia, che svolge funzioni di governo, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, secondo le disposizioni della legge statale e della legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

### *Consiglio per le pari opportunità*

Organismo autonomo istituito presso il Consiglio regionale, cui spetta la valutazione dell'applicazione delle norme antidiscriminatorie e degli strumenti di programmazione e legislazione generale e settoriale per verificare l'attuazione del principio di parità e opera, inoltre, per la diffusione della cultura della parità in Lombardia.

## **Leggi regionali**

Nello Statuto sono presenti almeno 30 rinvii alla legge regionale, in particolare alla legge elettorale, a quella di contabilità, a quelle per l'istituzione e la disciplina del Consiglio delle autonomie locali, della Commissione garante

dello Statuto, della Commissione per le pari opportunità, al regolamento generale del Consiglio regionale.

Lo Statuto introduce inoltre la legge regionale comunitaria che provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria, determina i principi secondo cui avviene l'attuazione attraverso i regolamenti e indica gli atti normativi comunitari da attuare per via amministrativa; instaura inoltre un coordinamento dell'attuazione degli atti normativi comunitari, che oltre a far rispettare i tempi in essi fissati, dovrebbe eliminare rallentamenti e ritardi e diminuire le controversie davanti alla Corte di Giustizia; assicura infine la piena informazione del Consiglio e il suo diretto coinvolgimento in materia di attuazione della normativa comunitaria.

Lo Statuto contiene norme che rafforzano il ruolo del Consiglio regionale e operano in direzione di un riequilibrio dei rapporti tra Giunta e Consiglio mediante un incremento dei poteri di indirizzo, rappresentanza e controllo del Consiglio e il potenziamento degli strumenti a sua disposizione.